

Debiti della Pa pagati a 30 giorni

Previsto il recepimento della direttiva Ue - Ma sono possibili deroghe a 60 giorni

IL VINCOLO PREVENTIVO

Le amministrazioni possono avviare opere solo in presenza «della programmazione finanziaria necessaria»

IL RITARDO NEI PAGAMENTI

180

I giorni medi di ritardo nei pagamenti della pubblica amministrazione alle imprese

NEL PRIVATO

Anche per i pagamenti tra imprese si può arrivare a 60 giorni, superabili in forza della «libertà contrattuale»

Marzio Bartoloni

Il Governo interviene, come promesso da tempo, su uno dei fronti più caldi per le imprese soffocate dalla crisi di liquidità: i tempi di pagamento. E lo fa recependo nel Ddl stabilità le attesissime norme della direttiva Ue 2011/7 che pongono un freno ai tempi infiniti nel saldo delle fatture che nel caso della Pa raggiungono i 180-190 giorni di media. Con punte record nella Sanità, come nell'Asl di Napoli centro dove si aspettano 1.806 giorni per farsi pagare.

Con questa corsia preferenziale il Governo punta dunque a rispettare il termine che l'Ue ha fissato al 16 marzo del prossimo anno, anche perché la delega per il recepimento della direttiva - inserita originariamente nell'articolo 12 della legge comunitaria 2011 - si è arenata al Senato da diversi mesi. Difficile, invece, che si rispetti la scadenza prevista dallo Statuto delle imprese (legge 180 del 2011) che aveva richiesto di anticipare l'entrata in vigore dei nuovi paletti sui pagamenti al prossimo 15 novembre.

Le norme che fino a ieri sera il Governo ha limato, visto gli effetti finanziari che possono avere sulla posizione della Pubblica amministrazione debitrice, fissano a 30 giorni il termine "ordinario" per saldare le fatture. Ma la bozza del Ddl prevede oltre alle "mini" deroghe a 60 giorni per Asl e imprese pubbliche anche l'ipotesi di una deroga (sempre a 2 mesi) per tutta la Pa a patto però che ci siano «pattuzioni stabilite per iscritto» che devono anche essere «oggettivamente giustificate dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche».

Anche per i pagamenti tra

imprese è previsto un tempo che può arrivare al massimo a 60 giorni e che può essere superato appellandosi alla «libertà contrattuale», ma a condizione che le «diverse pattuizioni siano stabilite per iscritto e non siano gravemente inique per il creditore».


Il tasso di legge applicabile agli interessi di mora viene aumentato e portato ad 8 punti percentuali al di sopra di quello di riferimento della Banca centrale europea. E non sarà consentito agli enti pubblici fissare tassi inferiori per gli interessi di mora. Le imprese, tra di loro, potranno concordare un tasso concordato («interessi convenzionali di mora») e quelle creditrici avranno il diritto di ottenere un importo fisso minimo di 40 euro a titolo d'indennizzo dei costi di recupero del credito.

Sarà, poi, considerata «gravemente iniqua» la clausola contrattuale che esclude esplicitamente l'applicazione degli interessi di mora così come quella che esclude l'indennizzo per il recupero del credito.

Il Ddl stabilità prevede, infine, che le Pa possano avviare le procedure per l'esecuzione dei lavori pubblici «solo in presenza della programmazione finanziaria necessaria» per rispettare i nuovi tempi di pagamento.

Il recepimento della direttiva arriva dopo un lungo pressing delle imprese che è continuato anche ieri. A ribadire l'«urgenza strategica per gli imprenditori» di questa misura è stato Giorgio Guerrini, presidente di rete Imprese Italia: «Quello dei ritardi di pagamento è uno dei problemi più gravi che costringe alla chiusura molte imprese».

I tempi di pagamento



© RIPRODUZIONE RISERVATA

